

Allegato A

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO
AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 36, comma 2 e 216, comma 9 del D.lgs 50/2016))

PER SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL CENTRO DIURNO COMUNALE PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA GLI UNDICI ED I QUATTORDICI ANNI E DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I TRE ED I QUINDICI ANNI

Sezione 1 - Informazioni generali

Sezione 2 - Condizioni di partecipazione

Sezione 3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Sezione 4 - Spedizione degli inviti e termine per la presentazione delle offerte

Sezione 5 - Ulteriori informazioni

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI GENERALI

A. ENTE APPALTANTE: COMUNE DI CAMISANO VICENTINO.

Indirizzo:

Piazza Umberto I° n. 1

36043 - Camisano Vicentino (VI)

telefono 0444 419911, telefax: 0444 419960

PEC: comune.camisanovicentino@halleycert.it

Codice Fiscale 80007050240 P.Iva 00566310249.

Il **COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO** agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.Lgs 163/2006), giusta convenzione sottoscritta in data 01.12.2015.

Indirizzo:

Via Roma n. 174-Torri di Quartesolo (VI)

telefono 0444 250200, telefax: 0444 250273

PEC: torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net

Codice Fiscale e P.Iva 00530900240.

B. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

L'affidamento del Centro Diurno Comunale, consiste nella gestione della struttura del Comune di Camisano Vicentino, sito in via Pomari n.7 per minori che si trovano in situazione di disagio, di età compresa tra gli 11 ai 14 anni, frequentanti la Scuola Secondaria di I grado. Il Centro ha una ricettività di 10 utenti con apertura di due pomeriggi settimanali per 3 ore. L'obiettivo è quello di stimolare i minori, il loro ambiente di vita, familiare che scolastico, al fine di aumentare le loro capacità relazionali e di acquisire strumenti per rispondere in modo adeguato ed individualizzato, alle diverse situazioni esistenziali della fase adolescenziale in corso.

L'affidamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo consiste in un percorso di educazione dei minori e dei loro genitori o tenuti agli alimenti che vivono in situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale; da svolgersi all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni, realizzato da n. 2 educatori professionali nei confronti di uno o più minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni (l'età può variare in base a bisogni specifici).

C. CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO:

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 50/2016:

Servizi principali: **CPV 80410000-1** "*Servizi relativi all'istruzione anche professionale*".

Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quelli di cui all'allegato IX al D.Lgs 50/2016.

D. LUOGO DI ESECUZIONE:

Il progetto del Centro Diurno dovrà essere realizzato nella struttura del Comune sito in via Pomari n. 7 nei confronti di minori dagli 11 ai 14 anni che si trovano in situazione di disagio frequentanti la Scuola Secondaria di I grado; mentre l'affidamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo dovrà essere svolto all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni nei confronti di minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni che vivono situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale.

E. DURATA DEI SERVIZI:

L'affidamento avrà la seguente durata: dal 01.01.2017 al 31.12.2019.

Il Comune si riserva la facoltà:

- di affidare, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata. Detta facoltà deve essere esercitata entro e non oltre i 180 giorni antecedenti la scadenza naturale del contratto.

- di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'articolo 311 del D.P.R. 207/2010, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicheranno le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale previste dall'articolo 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella Legge 135/2012.

F. VALORE DEL SERVIZIO:

L'importo presunto per lo svolgimento del servizio è stimato in € **135.000,00** (oltre ad IVA se dovuta) per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2019.

L'effettivo importo contrattuale risulterà dall'offerta presentata dalla Cooperativa aggiudicataria in fase di gara.

Il valore complessivo dell'appalto, è stimato in € 270.000,00 (oltre ad IVA se dovuta), in quanto verrà valutata la possibilità della ripetizione del servizio ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

G. AGGIUDICAZIONE:

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. Gli operatori competeranno ai sensi dell'art 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 secondo i seguenti elementi di valutazione

<i>ELEMENTI DI VALUTAZIONE</i>	<i>FATTORE PONDERALE</i>
A. Progetto educativo per entrambi i servizi	40,00
A1. esplicitazione degli obiettivi generali	15,00
A2. descrizione delle metodologie adottate	25,00
B. Ampliamento del Servizio	10,00
C. Modalità di verifica delle attività svolte e qualità del servizio offerto	10,00
D. Staff di gestione	10,00
E. Prezzo	30,00
Totale	100,00

H. DOCUMENTAZIONE DI GARA:

Copia del presente avviso, del capitolato e di tutta la modulistica per presentare la manifestazione di interesse, predisposta dall'Ente, sono disponibili sia sul sito internet [www.comune.torridiquartesolo.it /sez. Centrale di Committenza](http://www.comune.torridiquartesolo.it/sez.Centrale%20di%20Committenza).

I. RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:

Le Cooperative interessate dichiarano il possesso dei requisiti previsti ai paragrafi precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla successiva procedura negoziata preferibilmente a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all'indirizzo torridiquartesolo.vi@cert.ip-veneto.net, oppure via fax al numero 0444-250273, preferibilmente compilando ed inviando l'allegato **MODELLO A**.

La comunicazione deve pervenire entro il **termine perentorio delle ore 12:00 del giorno sabato 12 novembre 2016**.

Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra documentazione, anche se sostitutiva od aggiuntiva a documentazione precedente. In tale caso, la richiesta di invito del concorrente verrà dichiarata fuori termine e non ammessa alla gara.

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

J. PAGAMENTI:

I pagamenti avverranno con le modalità previste dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

K. SUBAPPALTO:

E' vietato il ricorso al sub appalto.

L. LINGUA:

Tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

SEZIONE 2 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

A. SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi alla gara esclusivamente le cooperative sociali, di cui all'articolo 1, lettera a) della Legge 381/1991, il cui oggetto sociale sia coerente con l'oggetto della presente gara e iscritte agli albi regionali di cui all'articolo 9 della medesima legge, nonché all'albo delle società cooperative come previsto dal Decreto ministeriale delle attività produttive del 23 giugno 2004, in conformità agli indirizzi predisposti con D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007.

Possono partecipare alla gara raggruppamenti temporanei di cooperative:

- a. già costituiti;
- b. non ancora costituiti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento di concorrenti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell' ente appaltante e della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

R.T.I. già costituiti:

- ✓ Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;

R.T.I. non ancora costituiti:

- ✓ E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese anche se non ancora costituiti;
- ✓ In tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà i contratti in nome e per conto proprio e dei mandanti.

B. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

B1 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Insussistenza, nei confronti di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza dell'impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui dall'art. 80 – 83 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

B2 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

essere cooperative sociali, di cui all'art. 1 lett. A) della legge 381/91, il cui oggetto sociale sia coerente con l'oggetto della presente gara e iscritte agli albi regionali di cui all'art. 9 della medesima legge, nonché all'albo delle società cooperative come previsto dal Decreto ministeriale delle attività produttive del 23 giugno 2004, in conformità agli indirizzi predisposti con D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007;

B3 – REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Presentazione di idonee dichiarazioni da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della Legge 1° settembre 1993 n. 385, dalle quali risulti specificamente che "il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente bando";

B4 – REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Avere eseguito o avere in corso di esecuzione, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando, a favore di pubbliche amministrazioni, servizi simili o identici a quello oggetto della gara, indicando la tipologia del servizio effettuato, la durata ed il corrispettivo annuale percepito (iva esclusa).

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- 1) quelli di cui ai punti B1, B2, B3: da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
- 2) quello di cui al punto B4: nel complesso dal raggruppamento ed in ogni caso dalla capogruppo mandataria in misura percentuale superiore rispetto alle mandanti.

Nel caso di consorzi il suddetto requisito dovrà essere comprovato in capo al Consorzio, e non cumulativamente dalle singole imprese consorziate.

AVVALIMENTO: Ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016 viene qui stabilito che un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico (B3 e B4) avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

In tal caso si specifica quanto segue:

- 3) Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- 4) Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;
- 5) Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.

SEZIONE 3 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le cooperative interessate ad essere invitate alla gara devono presentare una busta contenente la documentazione qui di seguito elencata:

1. **MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**, sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) con le seguenti precisazioni:
 - ✓ in caso di Coassicurazione/RTI costituendo, deve essere presentata da ciascuno dei soggetti che intendono raggrupparsi;
 - ✓ in caso di RTI costituito, viene presentata dalla capogruppo/mandataria in nome e per conto del

- raggruppamento medesimo;
- ✓ in caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, viene presentata dal consorzio in nome e per conto di tutte le imprese consorziate;
 - ✓ in caso di Consorzio ordinario costituendo, deve essere presentata da ciascuna delle imprese che intendono consorziarsi;
 - ✓ in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene presentata dal Consorzio.

1bis. DICHIARAZIONI BANCARIE, da parte di **almeno un** istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 nelle quali risulti che “il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso”.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, non ancora costituito, ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi deve presentare le dichiarazioni bancarie da parte di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti specificamente che ciascuna impresa raggruppata dispone di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire la fornitura di cui al presente bando.

2. **SCHEDA CONSORZIATA**, viene presentata solo ed esclusivamente nel caso di partecipazione dei consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, resa dai legali rappresentanti/procuratori di ciascuna delle consorziate per le quali il consorzio concorre.
3. **COPIA DELLA PROCURA SPECIALE** rilasciata tramite atto notarile, da presentarsi solo nel caso in cui il Legale Rappresentante firmatario della documentazione di cui sopra e dell'offerta sia un PROCURATORE dell'impresa.
4. **nel caso di AVVALIMENTO**, dovrà essere presentata la seguente documentazione prevista dall'articolo 89 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:

• **dichiarazioni del concorrente:**

- 4.1)** dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:
- ✓ attesta che, per la presente gara, si avvale dei requisiti di partecipazione (specificare quali) posseduti dall'impresa ausiliaria (indicare ragione sociale, sede legale, codice fiscale e legale rappresentante);
 - ✓ attesta di aver dichiarato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nella stessa domanda di partecipazione;

***N.B.** Per la dichiarazione di cui sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet.*

• **documenti da presentarsi da parte della/e ditta/e ausiliaria/e:**

- 4.2)** dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, con firma non autenticata e accompagnata da fotocopia del documento di identità, in corso di validità del firmatario, con la quale:
- ✓ dichiara di possedere i requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ✓ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - ✓ attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorzata ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

***N.B.** Per la dichiarazione di cui al punto 13.3) sopra può essere utilizzato l'apposito schema predisposto dalla Stazione Appaltante e scaricabile dal sito internet.*

- 4.3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- 4.4) nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal presente avviso.

SEZIONE 4 – SPEDIZIONE DEGLI INVITI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati alla gara di cui al presente avviso, non è richiesto in alcun modo, in questa fase, di presentare offerte, ma solo manifestazioni di interesse. Non sono previste graduatorie, attribuzione dei punteggi o altre classificazioni di merito.

Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del D.Lgs 50/2106, l'invito a presentare offerta, per ciascun lotto, verrà rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei che hanno presentato manifestazione di interesse.

In ogni caso il Comune di Camisano Vicentino si riserva la facoltà di rivolgere l'invito a ciascuna procedura negoziata anche ad operatori economici che non hanno presentato manifestazione di interesse.

Si procederà con la gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.

Il termine per la presentazione delle offerte, trattandosi di procedura negoziata, non sarà inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione che verrà effettuata via PEC (posta elettronica certificata).

Le offerte dovranno essere accompagnate dalla presentazione, da parte dell'offerente, della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs 50/2016 il cui importo è stabilito nella misura del 2% del valore complessivo di ciascuna concessione come stabilito al precedente punto g) della sezione 1.

Sarà fatto obbligo, per l'esclusione dalla gara, ai concorrenti invitati alla procedura negoziata, di effettuare un sopralluogo al fine di prendere visione dei luoghi ove si devono eseguire i servizi oggetto del presente avviso e delle condizioni in cui versano detti luoghi.

Gli inviti conterranno la descrizione dettagliata delle modalità di presentazione dell'offerta.

Trova applicazione quanto disposto dall'art. 48, comma 11, del D.Lgs 50/2016.

SEZIONE 5 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Come già precisato la gara per l'affidamento del servizio è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a competizione meramente qualitativa ai sensi dell'articolo 95, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

Gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi sono già stati specificati nella tabella sopra della presente manifestazione d'interesse

Le offerte sono valutate mediante l'attribuzione di un punteggio secondo quanto specificato di seguito.

SEZIONE 1: PROGETTO EDUCATIVO nella quale il concorrente descriva le strategie, le metodologie, gli strumenti e le azioni finalizzate all'ottenimento di un servizio con caratteristiche di qualità,

efficacia ed efficienza, oltre ai servizi minimi richiesti nel capitolato speciale d'appalto, con specifico riferimento ai seguenti aspetti:

- Programma di massima relativo alle attività ludico didattiche con specificazione degli obiettivi, linee educative e scelte metodologiche;
- Organizzazione dell'attività educativa in relazione alla composizione dei gruppi, all'utilizzo degli spazi, ai tempi di permanenza;
- Modalità di accesso al servizio, percorso per l'inserimento e modalità relazionali con i genitori;
- Modalità e occasioni di coinvolgimento e collaborazione con le famiglie finalizzate al sostegno della funzione genitoriale e alla promozione delle capacità progettuali del minore e della famiglia;
- Prevenzione delle situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori e il nucleo familiare, limitazione del rischio di allontanamento del minore dal proprio contesto familiare mediante la costante promozione delle capacità educative della famiglia;
- Indicare le metodologie di intervento, le tecniche operative, la metodologia di lavoro in equipe, le modalità di coordinamento e di supervisione.

SEZIONE 2: AMPLIAMENTO DEL SERVIZIO - ATTIVAZIONE DI PROGETTAZIONI INNOVATIVE, MIGLIORATIVE E /O AGGIUNTIVE, nella quale il concorrente descriva gli elementi e la progettazione innovative, migliorative e/o aggiuntive (ad es. progetti finanziati con bandi europei o regionali) in grado di fornire al servizio nuove opportunità, risorse, strumenti, attrezzature, nuove relazioni di collaborazione ecc (non già indicate).

SEZIONE 3: Modalità di verifica delle attività svolte e qualità del servizio offerto sarà valutata la presenza di un sistema di valutazione e predisposizione di schede per il monitoraggio e la verifica dell'andamento del servizio.

Si valorizzeranno le proposte che tengano conto dei seguenti obiettivi: presenza di una carta dei servizi, modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e del committente, ecc.

SEZIONE 4: STAFF DI GESTIONE- PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AGLI EDUCATORI CON SPECIFICA ATTENZIONE ALLA CAPACITA' DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER. Sarà valutata la presenza di un supervisore qualificato nonché l'organizzazione delle risorse umane impiegate con riferimento alle figure previste (personale educativo, referente responsabile e coordinatore).

Dovranno essere indicati operatori, qualifica ed esperienza degli stessi nonché eventuali figure complementari di supporto.

Dovrà essere esplicitato il sistema di relazione interno e modalità operative, criteri di reclutamento, sostituzione, valutazione delle performance, modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori.

PROCEDURA E ORDINE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato con il metodo "aggregativo-compensatore", ai sensi dell'allegato P al D.P.R. n. 207/2010, con la seguente formula:

$$P_{tot} = A_i + B_i + C_i + D_i + E_i$$

Come già detto gli elementi di valutazione sono i seguenti:

Elementi di valutazione		Natura	Metodo
A	Progetto educativo-gestionale	qualitativa	confronto a coppie (*)
B	Attivazione di progettazioni innovative, migliorative e/o aggiuntive	qualitativa	confronto a coppie (*)
C	Modalità di verifica delle attività svolte e qualità del servizio offerto	qualitativa	confronto a coppie (*)
D	programma annuale di formazione e di aggiornamento rivolto agli educatori e capacità di contenimento del turn over	qualitativa	confronto a coppie (*)
E	Prezzo	quantitativa	Proporzionale inversa

(*) nel "confronto a coppie", ai sensi dell'allegato G al D.P.R. n. 207/2010, viene adottato il sistema di preferenze da 1 a 6 come di seguito indicato:

<i>preferenza massima</i>	=	6
<i>preferenza grande</i>	=	5
<i>preferenza media</i>	=	4
<i>preferenza piccola</i>	=	3
<i>preferenza minima</i>	=	2
<i>parità</i>	=	1

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati mediante trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie".

Nelle operazioni matematiche si procederà con l'arrotondamento alla terza cifra decimale.

Qualora le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono determinati come la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio, sarà la sorte a decidere l'aggiudicatario.

ELEMENTO A) – PROGETTO EDUCATIVO-GESTIONALE fino a punti 40

All'elemento di valutazione "A" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$A_i = V(a)_i * 40$$

dove:

A_i = punteggio assegnato all'elemento di valutazione

V(a)_i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

criteri motivazionali

L'attribuzione del punteggio all'Elemento A avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nella sezione 1 dell'offerta tecnica, premiando i seguenti aspetti:

- qualità e attinenza al supporto didattico al fine di migliorare l'inserimento scolastico;
- qualità e attinenza all'organizzazione di attività per gestire in modo costruttivo il tempo libero;
- qualità e attinenza alle metodologie educative che abbiano l'obiettivo di facilitare l'inserimento e l'integrazione di minori con problemi di disagio familiare e sociale;
- qualità e attinenza a modalità di prevenzione delle situazioni di rischio, di emarginazione e disagio per i minori ed il nucleo familiare, al fine di limitare il rischio di allontanamento del minore dal proprio contesto familiare;
- qualità e attinenza allo sviluppo di relazioni significative con genitori, scuole, parrocchie, gruppi e associazioni del territorio.

**ELEMENTO B) – ATTIVAZIONE DI PROGETTAZIONI INNOVATIVE, MIGLIORATIVE E/O AGGIUNTIVE
fino a punti 10**

All'elemento di valutazione "B" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$B_i = V(b)_i * 10$$

dove:

- B_i** = punteggio assegnato all'elemento di valutazione
V(b)_i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

criteri motivazionali

L'attribuzione del punteggio all'Elemento B1 avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nella sezione 2 dell'offerta tecnica, premiando i seguenti aspetti:

- ✓ maggiore innovatività al fine di fornire al servizio nuove opportunità e eventuali nuove relazioni di collaborazione;
- ✓ maggiori risorse, strumenti e attrezzature da implementare al fine di migliorare il servizio educativo.

**ELEMENTO C) – MODALITÀ DI VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO
fino a punti 10**

All'elemento di valutazione "C" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$C_i = V(c)_i * 10$$

dove:

- C_i** = punteggio assegnato all'elemento di valutazione
V(c)_i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

criteri motivazionali

L'attribuzione del punteggio all'Elemento C avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nella sezione 3 dell'offerta tecnica, premiando i seguenti aspetti:

Qualità complessiva del servizio offerto con la valorizzazione di proposte di modalità di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e delle agenzie del territorio

Qualità complessiva del servizio offerto con riferimento alla organizzazione dell'attività del coordinatore supervisore: orario dedicato, compiti.

**ELEMENTO D) – PROGRAMMA ANNUALE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTO AGLI
EDUCATORI E CAPACITÀ DI CONTENIMENTO DEL TURN OVER
fino a punti 10**

All'elemento di valutazione "D" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$D_i = V(d)_i * 10$$

dove:

- D_i** = punteggio assegnato all'elemento di valutazione
V(d)_i = coefficiente attribuito alla offerta i-esima variabile tra 0 e 1 ottenuto con il confronto a coppie

criteri motivazionali

L'attribuzione del punteggio all'Elemento D avviene con un giudizio di insieme rispetto a quanto indicato dai concorrenti nella sezione 3 dell'offerta tecnica, premiando i seguenti aspetti:

- ✓ attinenza dell'esperienza professionale maturata dalle singole risorse rispetto allo specifico ruolo svolto nell'appalto;
- ✓ attinenza ai piani annuali previsti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori/educatori
- ✓ incidenza media nel triennio precedente alla data del bando del turno over sul numero degli operatori occupati.

ELEMENTO E) – PREZZO fino a punti 30

All'elemento di valutazione "E" il punteggio viene attribuito mediante la seguente formula:

$$E_i = V(e)_i * 30$$

Il coefficiente $V(e)_i$ viene calcolato con la seguente formula:

$$V(e)_i = \frac{100\% - R_{max}}{100\% - R_i}$$

dove:

E_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo

R_i = valore dell'offerta (*ribasso*) del concorrente *i*esimo

R_{max} = valore dell'offerta (*ribasso*) più conveniente

SEZIONE 6 – ULTERIORI INFORMAZIONI

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente bando, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

FACOLTA' DI INTERPELLO: il Comune si riserva la facoltà prevista dall'articolo 110 del D.Lgs 50/2016.

La facoltà di interpellare, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

CONTRATTO: come stabilito dalla determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016, ciascun contratto sarà stipulato tramite scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti delle parti.

L'importo è quello stabilito alla lettera f) della sezione A) del presente avviso. Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI: il contratto d'appalto è soggetto all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Pertanto gli stessi conterranno una apposita clausola, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

RICORSO: può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del codice del processo amministrativo come modificato dall'articolo 204 del D.Lgs 50/2016, entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 2277 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it).

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016.

FACOLTA' DI SVINCOLO: gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara d'appalto.

REVOCA, SOSPENSIONE, INTERRUZIONE DELLA GARA: la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare, rinviare o annullare in qualsiasi momento, la procedura per l'affidamento dei lavori oggetto del presente invito, senza che i partecipanti alla gara o chiunque altro possano accampare pretese o diritti al riguardo.

ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA: per quanto concerne l'accesso agli atti di gara si applica espressamente quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs 50/2016 cui si rinvia.

INFORMAZIONI AI CANDIDATI: fermo quanto previsto nell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito della stazione appaltante (www.comune.torridiquartesolo.vi.it) e nel sito istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice (www.comune.camisanovicentino.vi.it) per almeno 15 giorni.

Tutti i documenti di gara sono disponibili, per l'accesso gratuito, illimitato e diretto, sui siti internet sopra indicati.

Il presente avviso è stata approvato con determinazione n. 756 del 14.10.2016 della Responsabile dell'Area Segreteria Generale e Servizi Demografici del Comune di Camisano Vicentino, Dr.ssa Alessandra Marinello.

Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Alessandra Marinello del Comune di Camisano Vicentino.

Tutte le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste a:

Ufficio della Stazione appaltante responsabile del procedimento: Centrale Unica di Committenza (CUC), in gestione associata:

Telefono 0444 250200

E-mail cuc@comune.torridiquartesolo.vi.it;

Si rende noto, infine, che sul sito internet www.comune.torridiquartesolo.vi.it saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante.

Torri di Quartesolo, 24 ottobre 2016.

Il Responsabile del procedimento di gara
Dr. Marco Plechero

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO

AREA SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO		
---------------------------------------	--	--

*CENTRO DIURNO COMUNALE PER MINORI DI ETA' COMPRESA
TRA GLI UNDICI E I QUATTORDICI ANNI E SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO
EDUCATIVO PER MINORI DI ETA' COMPRESA TRA I TRE E I QUINDICI ANNI*

ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto sia l'affidamento del Centro Diurno Comunale sito in via Pomari, n.7, per minori dagli 11 ai 14 anni che si trovano in situazione di disagio e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado, che l'affidamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo svolto all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni rivolto a minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni che vivono situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale.

La gestione in appalto comporta l'elaborazione di un progetto educativo per entrambi i servizi, finalizzato a rispondere alle esigenze di minori in situazione di disagio e che necessitano di un sostegno educativo relazionale e/o di un supporto scolastico, ed alle esigenze dei minori in genere allo scopo di favorirne l'integrazione.

Il progetto educativo per entrambi i servizi deve essere presentato in sede di partecipazione alla gara e ad esso dovrà attenersi l'appaltatore nella gestione del servizio.

Il Centro Diurno ha una ricettività massima di 10 utenti sia per i minori della scuola secondaria di primo grado. Il rapporto educatore – minore dovrà essere di un educatore ogni cinque minori.

Il Servizio di Sostegno Socio Educativo consiste in un percorso di educazione dei minori e dei loro genitori o tenuti agli alimenti, svolto all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni, attività socio – educativa realizzata da n. 2 educatori professionali.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è triennale ovvero dal 01.01.2017 al 31.12.2019. Il Comune si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione dell'appalto per un periodo di pari durata.

ART. 3 CALENDARIO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Centro Diurno è rivolto ai minori dagli 11 ai 14 anni che si trovano in situazione di disagio e frequentanti la Scuola Secondaria di I grado ed è articolato in due pomeriggi settimanali per tre ore. Il periodo di apertura del servizio coincide con il calendario scolastico con chiusura completa nei mesi estivi (da luglio a metà settembre), festività natalizie e come da calendario.

Per il Servizio Socio Educativo il percorso di educazione dei minori e dei loro genitori o tenuti agli alimenti è svolto all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni, ed è realizzato da n. 2 educatori professionali nei confronti di uno o più minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni (l'età può variare in base a bisogni specifici), che vivono situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale si dovrà garantire un monte ore annuo di circa 288 ore a minore per circa sei ore alla settimana per minore.

ART. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il progetto del Centro Diurno dovrà essere realizzato nella struttura di proprietà Comunale sito in via Pomari, n.7 per minori dagli 11 ai 14 anni che si trovano in situazione di disagio frequentanti la Scuola Secondaria di I grado; mentre l'affidamento del Servizio di Sostegno Socio Educativo dovrà essere svolto all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni per minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni che vivono situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale;

ART. 5 IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato è stimato in € 135.000,00 (oltre l'iva se dovuta.)

L'effettivo importo contrattuale risulterà dall'offerta presentata dalla Ditta aggiudicataria in fase di gara.

Nel caso l'Amministrazione intenda avvalersi dell'art. 63, c. 5, del D. l.vo 50/2016 relativo alla ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, se ne potrà avvalere per un periodo di ulteriori tre anni.

Qualora si rendano necessarie modifiche e variazioni ad alcune caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto (ad esempio maggiore apertura giornaliera o maggiore ricezione dei minori) si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni relative alla modifica ed al recesso contrattuale previste dal comma 13, dell'art. 1 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

ART. 6 DESTINATARI ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Destinatari del progetto sono i minori residenti in situazioni di disagio per i quali è opportuno un intervento di accompagnamento diurno in carico ai Servizi sociali comunali e/o al Servizio Tutela Minori dell'ULSS 6 .

Gli obiettivi del progetto sono:

- 1) svolgere attività di un adeguato sostegno scolastico ai minori attraverso uno spazio educativo che offra opportunità di aggregazione, socializzazione e sperimentazione delle proprie potenzialità, tramite il rapporto con adulti significativi, in un contesto normalizzante che favorisca la comunicazione tra i ragazzi stessi e tra i ragazzi e gli adulti.
- 2) gestire il progetto educativo, quale strumento per cogliere ed interpretare i bisogni dei minori all'interno della residenza familiare e/o in spazi esterni.

Dette finalità dovranno essere perseguite ponendo in essere le seguenti azioni:

- supporto didattico al fine di migliorare l'inserimento scolastico;
- organizzazione di attività che possano essere opportunità per gestire in modo costruttivo il tempo libero;
- facilitare l'inserimento e l'integrazione di minori con problemi di disagio familiare e sociale;
- sviluppare relazioni significative con genitori, scuole , parrocchie, gruppi ed associazioni del territorio.

ART. 7 ULTERIORI COMPITI DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario è tenuto, inoltre, a:

- garantire il servizio di apertura, chiusura dei locali utilizzati;
- provvedere alla fornitura di tutto il materiale didattico e di consumo per lo svolgimento delle attività ludico educative;
- svolgere con mezzi e personale proprio o all'uopo delegato il servizio di pulizia dei locali concessi, provvedendo all'acquisto dei prodotti e del materiale di pulizia e disinfezione;
- segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti eventuali guasti o disfunzioni degli impianti;
- svolgere le attività nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;

ART. 8 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere realizzato secondo le modalità offerte in sede di gara. Il progetto è destinato ad accogliere un numero massimo di 10 utenti per il Centro Diurno con un rapporto educatore – minore di un educatore ogni cinque minori. Mentre per il Servizio Socio Educativo, il percorso di educazione dei minori e dei loro genitori o tenuti agli alimenti, svolto all'interno della residenza

familiare e/o in spazi esterni, prevede una attività socio – educativa che dovrà essere realizzata da n. 2 educatori professionali nei confronti di uno o più minori di età compresa tra i 3 e i 15 anni (l'età può variare in base a bisogni specifici), che vivono situazioni di grave difficoltà ad alto rischio di devianza sociale garantendo un monte ore annuo di circa 288 ore per minore per circa sei ore alla settimana.

Il progetto educativo complessivo deve presentare le seguenti caratteristiche organizzative:

- progettazione educativa individuale e di gruppo preventivamente elaborata con l'Assistente Sociale del Comune;
- supervisione psicologica degli educatori;
- incontri con la famiglia del minore;
- creazione di gruppi di minori adeguati per numero e caratteristiche;
- contatti con le agenzie educative del territorio al fine di costruire una rete di sostegno: scuole, gruppi ricreativi, sportivi, di aggregazione, ecc.;
- verifiche mensili tra operatori e servizi coinvolti;
- dimissioni del minore programmate con i servizi di riferimento;
- mantenimento del legame con il territorio con attività intraprese dai minori.

A tutela dei minori e dei ragazzi frequentanti le attività proposte ed ai fini della qualità del servizio, oltre al rispetto costante e inderogabile degli standard previsti nel presente capitolato, si evidenziano delle "buone prassi" di collaborazione che devono essere rispettate:

- ✓ costante raccordo e comunicazione tra il referente responsabile individuato dall'appaltatore e gli uffici comunali preposti all'indirizzo e al controllo dell'attività del progetto;
- ✓ disponibilità del referente responsabile ad incontrare gli operatori comunali ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dagli stessi. Uguale disponibilità è offerta dai referenti comunali;
- ✓ comunicazione immediata al Comune di eventuali episodi negativi che possono accadere nello svolgimento del servizio quali, ad esempio, contrasti tra genitori ed educatori o danni subiti da chi frequenta le strutture.

L'appaltatore dovrà predisporre strategie per affrontare le problematiche in modo tempestivo, sulla base di una politica di relazione e di confronto da costruire e condividere con l'Amministrazione comunale.

Il personale impegnato nel servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, dati e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

ART. 9 PERSONALE

L'appaltatore deve garantire lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato con proprio personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione stessa.

Tutto il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato.

Il personale educativo dovrà essere in possesso del titolo specifico di Educatore Professionale o del diploma di laurea in scienze dell'educazione e della patente di guida di tipo "B", con esperienza almeno di tre anni in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ad esperienze maturate nel campo della dispersione scolastica, metodo di studio, laboratori ricreativo-espressivi ed area della fragilità, ecc.

Il personale impiegato dovrà, inoltre, avvalersi di un supporto formativo di supervisione e attività di aggiornamento documentati, a cura dell'appaltatore, atto a sviluppare:

- ✓ competenze educative indispensabili al lavoro con i bambini e le loro famiglie;
- ✓ capacità nella gestione di gruppi ragazzi e preadolescenti dai sei ai quattordici anni;
- ✓ competenze rispetto al lavoro educativo con bambini e ragazzi con problemi comportamentali e relazionali;
- ✓ buona conoscenza del territorio (eventualmente da acquisire preventivamente), del mondo istituzionale e buona capacità di rapportarsi con esso;
- ✓ capacità di lavorare in equipe, di comunicare e relazionarsi con gli altri educatori.

Il personale impegnato a diretto contatto con i bambini e i ragazzi dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile.

Il personale educativo deve occuparsi della gestione delle attività educative, ludiche, didattiche.

Gli educatori sono tenuti inoltre, nel rispetto della struttura, ad aver cura di ambienti e materiali vari.

Gli educatori hanno inoltre il compito di costruire, curare e mantenere i rapporti con i familiari dei bambini e dei ragazzi, ad esempio attraverso colloqui e assemblee.

Il personale dovrà effettuare prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio di collaborazione con ogni altro operatore, uffici e strutture con cui viene a contatto per ragioni di servizio. Dovrà tenere, altresì, una condotta irreprensibile nei confronti degli utenti nonché il rispetto di tutte le norme relative al servizio.

Gli addetti avranno l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza.

In caso di assenza del personale titolare, per qualunque motivo, deve esserne garantita la sostituzione con pari qualifica ed esperienza.

L'Amministrazione comunale ha diritto di richiedere per iscritto la sostituzione del personale che non offra adeguata garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, non risulti idoneo ai compiti assegnati. La sostituzione con personale di pari qualifica ed esperienza, deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente qualora l'Amministrazione comunale ne documenti l'urgenza.

L'appaltatore potrà utilizzare eventuale personale volontario e non retribuito per prestazioni complementari e, comunque, non sostitutive di quelle degli operatori, nel rispetto della normativa vigente sempre previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale. Di tale personale dovrà essere sempre indicato preventivamente il nominativo.

ART. 10 TRATTAMENTO DEL PERSONALE

L'appaltatore deve applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti anche se soci, le condizioni normative e retributive previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, firmato dalle rappresentanze sindacali di categoria o i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di categoria se più favorevoli.

L'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali nonché tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in materia di igiene sul lavoro, di previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. In particolare, è tenuto all'osservanza delle prescrizioni contenute nel D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere alla cooperativa aggiudicataria la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi predetti.

ART. 11 FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'appaltatore si impegna a garantire un costante ed adeguato piano di formazione di aggiornamento (legislativo, professionale, ecc.) e di supervisione per il personale educativo e per i soci lavoratori.

I corsi di formazione devono essere prioritariamente orientati al consolidamento dell'aggiornamento del personale con particolare attenzione all'area emotivo-relazionale propria della professionalità educativa. L'appaltatore deve altresì organizzare la formazione per tutto il personale nella materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, tutela della privacy e interventi di pronto soccorso.

La formazione - aggiornamento deve essere effettuata al di fuori dell'orario di servizio con spesa a totale carico dell'appaltatore.

ART. 12 REFERENTE RESPONSABILE

L'affidatario dovrà individuare il referente responsabile del progetto che sarà l'unico interlocutore per l'Amministrazione Comunale per tutti gli aspetti, gli adempimenti, le richieste e le contestazioni che attengono all'esecuzione del contratto. In particolare le contestazioni di inadempienze operate in contraddittorio con detto incaricato, si intendono effettuate direttamente all'appaltatore. Il nominativo dovrà essere comunicato al Comune prima dell'inizio del servizio.

Detto referente dovrà essere a disposizione del Comune in ogni occasione sia ritenuta necessaria la sua presenza.

L'affidatario individua, nel caso anche tra il personale educatore, un coordinatore i cui compiti ed orari vanno specificati nel progetto presentato in sede di gara.

ART. 13 MONITORAGGIO E CONTROLLO

La vigilanza e il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei dal Comune, che si riserva, pertanto, il diritto di accedere in ogni momento ai locali concessi al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla qualità del servizio prestato e alla rispondenza dell'attività alle linee del progetto presentato.

L'Amministrazione comunale farà pervenire all'appaltatore aggiudicatario, per iscritto, le osservazioni alle contestazioni rilevate in sede di controllo.

ART. 14 COMPITI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

L'Amministrazione comunale si impegna a:

- mettere gratuitamente a disposizione dell'appaltatore i locali per lo svolgimento del servizio del Centro Diurno;
- versare all'appaltatore, per la gestione del presente appalto, il corrispettivo determinato in sede di gara. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto.

ART. 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTO – TRACCIABILITA'

Fatturazione e pagamento del servizio avverranno su base mensile. Il pagamento delle fatture avverrà entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica di regolarità contributiva con acquisizione D.U.R.C..

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penali applicate per inadempienza a carico dell'affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto. Se l'importo della penale è

superiore ai crediti mensili dell'affidatario, il Comune si avvarrà in tutto o in parte della cauzione definitiva che deve essere immediatamente reintegrata.

L'eventuale ritardo di pagamento fatture non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'affidatario, il quale è tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza dello stesso.

L'Affidatario è obbligato ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge 13.8.2010 n. 136 s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto all'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

ART. 16 -CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il prezzo offerto ed aggiudicato per i servizi comprende tutto quanto previsto dal presente Capitolato e dal progetto presentato in sede di gara.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 non è prevista alcuna revisione periodica del prezzo del servizio.

ART. 17 ASSICURAZIONI

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile e penale per danni connessi allo svolgimento del servizio. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a provvedere alla copertura assicurativa degli operatori prevedendo, in particolare, la rifusione anche dei danni che possano derivare ai bambini/ragazzi per negligenze o responsabilità del personale che opera nell'ambito del progetto.

La copertura assicurativa per gli operatori deve comprendere anche gli infortuni, la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, cose o persone nell'esercizio delle loro funzioni e comunque tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.

L'appaltatore deve presentare all'Ente, all'atto della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni causati anche per dolo o per colpa del personale che svolgerà i servizi previsti dal presente capitolato, contratta con primaria compagnia assicurativa o istituto bancario, nella quale venga esplicitamente indicato che l'Ente appaltante debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti e dove siano indicati i seguenti massimali:

- ✓ euro 2.500.000,00 per ogni persona
- ✓ euro 1.500.000,00 per ogni cosa.

Detta polizza deve essere stipulata prima dell'inizio del servizio.

Gli eventuali danni non coperti a seguito dei minimali assicurativi devono essere a totale carico dell'appaltatore.

Le spese e gli oneri di qualsiasi genere che il committente dovesse sostenere a titolo di rimborso, saranno dedotti dai crediti dell'appaltatore ed in ogni caso da questi rimborsati.

ART. 18 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'affidatario è tenuto a eseguire in proprio il servizio. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016, non è ammesso il ricorso al subappalto.

E' vietata la cessione del contratto, in tutto o in parte, nonché la cessione di eventuali crediti.

ART. 19 SANZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti propri del servizio da svolgere e le disposizioni del presente capitolato.

La segnalazione di una qualsiasi inadempienza agli obblighi del presente capitolato, alle disposizioni di legge ed ai regolamenti, viene contestata per iscritto e può determinare l'applicazione a carico dell'appaltatore di una penale variabile a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

Fermo restando il diritto del Comune di pretendere il risarcimento integrale del danno eventualmente subito, per le sotto elencate inadempienze, verranno applicate le penali indicate a margine di ciascuna di esse:

- 1) per la mancata realizzazione – anche parziale - del servizio secondo le modalità offerte in sede di gara: euro 2.000,00
- 2) per inadeguato comportamento da parte degli operatori incaricati ad effettuare le prestazioni di cui al presente capitolato: da euro 100,00 a euro 500,00 per ciascun episodio;
- 3) per assenza giornaliera dal servizio di un educatore: euro 250,00;
- 4) per eventuali inadempienze non contemplate nella casistica di cui sopra, l'Amministrazione comunale applicherà penali variabili da euro 50,00 ad euro 500,00 giornalieri in rapporto alla gravità dell'inadempienza, all'incidenza della stessa sull'affidamento dell'Amministrazione nella successiva corretta esecuzione del contratto.

In caso di recidiva, viene applicata la sanzione sopra descritta per il tipo di inadempienza maggiorata ogni volta del 10% (es. in caso di seconda reiterazione della stessa inadempienza la sanzione viene maggiorata del 20% e così via).

L'applicazione della sanzione deve essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza trasmessa via e-mail o fax, a cui l'appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il provvedimento che applica la sanzione è assunto dal Responsabile del Settore e si procederà al recupero della sanzione mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore.

Se l'appaltatore dimostra in modo certo e oggettivo di aver adoperato tutti i mezzi e le risorse a sua disposizione per rimediare agli effetti dell'inadempienza ma che ciò non è stato comunque possibile risolverlo, il committente può sospendere l'esecuzione del provvedimento sanzionatorio.

In caso di cumulo contestuale di almeno tre delle inadempienze sopra indicate ovvero qualora in un anno vengano riscontrate almeno cinque inadempienze, il committente, valutata la gravità delle stesse, può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 20.

ART. 20 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi indicati all'ultimo comma del precedente articolo 19, il committente può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- apertura di una procedura fallimentare a carico dell'appaltatore;
- mancata osservanza del divieto di cessione o subappalto totale o parziale;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- gravi danni ed incuria dei locali concessi e delle attrezzature;
- in caso di comportamenti dolosi o gravemente colposi che pregiudichino la sicurezza degli utenti anche nei casi in cui tali comportamenti non abbiano comportato danni agli stessi o ad altre persone, ovvero alle strutture.

In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore deve risarcire integralmente i danni subiti dal Comune.

L'Amministrazione comunale potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:

- a copertura delle eventuali spese sostenute per limitare i pregiudizi derivanti dall'inadempimento della ditta aggiudicataria;
- a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.

ART. 21 -SOSTITUZIONE DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA

Qualora per l'Ente appaltante si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della cooperativa in caso di risoluzione del contratto per cause imputabili alla Cooperativa stessa, l'Ente si riserva la facoltà di incaricare alla gestione del servizio in oggetto la seconda Cooperativa in graduatoria, previa valutazione.

Qualora l'Affidatario, nel corso dello svolgimento del servizio affidato, sia oggetto di fusione o scissione ai sensi degli artt. 2501 e segg. del Codice Civile, deve garantirsi comunque il proseguimento, del rapporto convenzionale da parte del soggetto subentrante.

ART. 22 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.lgs 50/2016, l'aggiudicatario, prima della stipula del contratto e comunque prima dell'inizio del servizio, è tenuto a costituire a favore del Comune, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, di un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Ente si riserva di richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, per la garanzia provvisoria;

L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Ente può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Ente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione di cui al presente articolo a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D.lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Il Comune di Camisano Vicentino, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l'affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà, in ragione dello svolgimento del servizio. La designazione è operativa a far data dalla aggiudicazione, anche provvisoria. L'affidatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. ed a comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati se all'uopo designato. L'affidatario deve attenersi alle prescrizioni tutte previste nel presente capitolato ed alle seguenti ulteriori istruzioni:

- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili.
- deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi al Responsabile trattamento dati del Comune, e con specificazione dei trattamenti affidati e delle specifiche istruzioni ad essi impartite per la correttezza e legittimità dei trattamenti.

L'affidatario, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e s.m.i. oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

ART. 24 CONTENZIOSO / CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Qualunque contestazione o vertenza insorta tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Tribunale di Vicenza.

ART. 25 DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa rinvio alle norme del Codice civile, alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia.